

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 11 febbraio 1998. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini.

La seduta comincia alle 13,45.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 10 febbraio 1998, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese, nonché lo schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 10 febbraio 1998 tali schemi alla Commissione, che dovrà esprimere i precisi pareri entro il 22 marzo 1998.

Parere su atti del Governo.

Schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue nell'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio ultimo scorso.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che nella seduta di ieri, in qualità di relatore, ha espresso il parere sugli emendamenti presentati.

La Commissione passa all'esame e all'eventuale votazione degli emendamenti.

Il deputato Giacomo GARRA chiede che vengano posti in votazione tutti gli emendamenti da lui presentati, su cui il relatore ha espresso parere contrario.

I senatori Michele BONATESTA e Luciano MAGNALBÒ dichiarano che intendono apporre la propria sottoscrizione all'emendamento Garra-1.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Garra-1, Garra-2 e Garra-3.

Il deputato Giacomo GARRA, illustrando il suo emendamento Garra-4, fa presente che non ritiene conforme con il vigente assetto costituzionale riconoscere in capo al Governo a livello di legislazione ordinaria poteri sostitutivi nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle

province autonome di Trento e Bolzano, rientrando piuttosto tale materia nell'autonomia statutaria a tali enti riconosciuta dalla Costituzione.

Il deputato Luciano CAVERI si associa alle considerazioni del deputato Garra.

La Commissione approva l'emendamento Garra-4 e respinge l'emendamento Garra-5.

Il senatore Renzo GUBERT rileva l'opportunità che venga adeguatamente definito l'ambito dell'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo al fine di evitare che venga a determinarsi un'indebita ingerenza sull'esercizio di funzioni proprie ed esclusive delle regioni.

La Commissione respinge gli emendamenti Frattini-6 e Bona-testa-7.

Il senatore Renzo GUBERT, illustrando l'emendamento Gubert-8, sottolinea l'inopportunità che altri organi vincolino le decisioni del Parlamento attraverso prese di posizione preventive su materia analoga, se non addirittura coincidente, a quella contenuta in provvedimenti all'esame delle Camere. A prescindere dunque dalla questione relativa alla sospensione o meno dell'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, ritiene che il testo del parere che la Commissione si appresta ad esprimere debba tenere in adeguata considerazione l'esigenza prospettata.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ rappresenta la necessità di sospendere in ogni caso l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, che ritiene ispirato essenzialmente all'esigenza di procedere ad un avvicendamento degli attuali vertici dell'Agenzia, come del resto si desume da quanto affermato dal Ministro della sanità nel corso della seduta della Commissione di ieri. Ha ritenuto in tal senso di prospettare la questione a tutti i membri della Commissione, inviando loro una

lettera che dà conto della posizione del gruppo di Alleanza Nazionale in merito a tale problematica.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere i rilievi del senatore Gubert.

Alla luce della disponibilità manifestata dal relatore, il senatore Renzo GUBERT ritira l'emendamento Gubert-8.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Frattini-9, approva l'emendamento Garra-10 e respinge l'emendamento Frattini-11.

Il senatore Renzo GUBERT, illustrando l'emendamento Gubert-12, ribadisce ulteriormente l'esigenza di chiarire la portata dell'espressione « costante monitoraggio », in modo da salvaguardare in particolare la sfera di autonomia delle università con riferimento alle funzioni didattiche e di ricerca.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, concordando con le considerazioni del senatore Gubert, ritiene di poterne recepire il contenuto in un'apposita osservazione.

Il senatore Renzo GUBERT ritira quindi gli emendamenti Gubert-12 e Gubert-13.

La Commissione respinge gli emendamenti Gubert-14, Garra-15, Gubert-16 e Gubert-17.

Il deputato Giacomo GARRA ritira l'emendamento Garra-18.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert-19.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, prospetta al senatore Gubert, anche alla luce delle osservazioni

fatte pervenire dal deputato Li Calzi, l'eventualità di riformulare l'emendamento Gubert-20 in modo tale da prevedere esclusivamente che al direttore dell'Agenzia, assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, venga riconosciuta un'apposita indennità di recesso, ove si verificasse l'anticipata risoluzione del contratto per fatto a lui non imputabile.

Il senatore Renzo GUBERT concorda.

La Commissione approva l'emendamento Gubert-20 nel testo riformulato.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti Frattini-21, Li Calzi-22 e Frattini-23.

Il deputato Giacomo GARRA, illustrando l'emendamento Garra-24, fa presente che il relativo testo riveste natura esclusivamente formale ed è conseguente all'approvazione dell'emendamento Garra-4, che ha determinato l'inserimento di una condizione nel dispositivo del parere, che è venuta ad aggiungersi alle osservazioni.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI prospetta in proposito l'opportunità che la Commissione nel dispositivo dei propri pareri faccia ricorso all'espressione « indirizzi », piuttosto che agli usuali termini « condizioni » e « osservazioni », risultando tale formula maggiormente rispondente alla natura dei pareri che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo.

Il deputato Giacomo GARRA, pur concordando in linea di principio con le considerazioni del Presidente, ritiene che la terminologia proposta possa essere utilizzata a partire dall'esame del prossimo provvedimento. Nel caso di specie, appare infatti preclusiva l'intervenuta approvazione dell'emendamento Garra-4, il cui testo, come già rilevato, introduce una condizione vera e propria.

La Commissione approva l'emendamento Garra-24.

Il senatore Renzo GUBERT, preannunciando il proprio voto contrario sullo schema di parere nel suo complesso, fa presente che il provvedimento in esame è censurabile, da un lato, sotto il profilo dell'eccesso di delega, nonchè, dall'altro lato, in quanto si pone in evidente contrasto con i motivi ispiratori dei recenti provvedimenti legislativi di riordino della pubblica amministrazione, fondati sui principi del decentramento e della sussidiarietà.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, concluso l'esame degli emendamenti, pone in votazione il parere nel testo così come riformulato dal relatore e risultante dalle deliberazioni effettuate:

« La Commissione,

1) esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

2) visti gli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti ad individuare le procedure e gli strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite;

3) visto che – in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 – l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, ha istituito l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

4) visto che, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 266 del 1993, è stato emanato, con decreto ministeriale 22 febbraio 1994, n. 233, il regolamento per l'organizza-

zione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

5) visti gli articoli 2, comma 9, e 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 218, che prevedono rispettivamente l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, e l'espressione del parere da parte della Conferenza Unificata per quanto attiene agli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

6) considerata l'opportunità di riformulare i compiti dell'Agenzia anche alla luce dell'attuale struttura del sistema sanitario, come sviluppatosi a seguito della riforma degli anni 1992-1993;

7) considerato che lo schema di decreto legislativo contiene misure organizzative e funzionali che completano la disciplina sul funzionamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali proseguendo nell'opera intrapresa con il decreto legislativo n. 281 del 1997;

8) considerato che il provvedimento — al fine di configurare l'Agenzia sempre più come strumento di incontro tra le esigenze dei diversi livelli di governo del sistema sanitario — estende l'intesa della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza Unificata, oltre alla nomina del direttore, anche alla nomina degli altri organi di vertice, Presidente e membri del Consiglio di amministrazione, secondo l'orientamento della riforma della legge 15 marzo 1997, n. 59, che valorizza maggiormente le autonomie locali;

9) considerato che nel provvedimento l'Agenzia viene inserita nel procedimento di adozione da parte del Consiglio dei Ministri di interventi sostitutivi delle amministrazioni regionali e delle province autonome senza che siano state escluse da tali interventi le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

10) considerato che lo schema di decreto dispone la riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, in ottemperanza ai principi espressi all'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

11) considerato che la nuova competenza dell'Agenzia di monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni non incide sull'autonomia regionale, trattandosi di un servizio tecnico che lo Stato mette a disposizione dell'intera collettività;

12) rilevato che è attualmente all'esame della XII Commissione Affari sociali della Camera il disegno di legge (A.C. 4230) recante delega al Governo per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, che già contiene disposizioni in merito all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con il rischio di una sovrapposizione di atti normativi volti a innovare la struttura dell'Agenzia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole « provvedimenti adottati », siano inserite le seguenti: « nei confronti delle regioni a statuto ordinario »;

e con le seguenti osservazioni:

a) occorre garantire la massima organicità tra l'attuazione del provvedimento in esame e l'intervento legislativo riguardante i soggetti che partecipano al sistema di governo della sanità pubblica, attesa l'imprescindibile connessione tra le modalità di organizzazione dei soggetti che intervengono nella gestione del settore della sanità;

b) occorre adeguare il personale e le risorse finanziarie dell'Agenzia ai nuovi compiti cui essa è chiamata;

c) nell'esercizio dell'attività di monitoraggio, è necessario salvaguardare l'autonomia delle università, con riferimento alle funzioni didattica e di ricerca;

d) occorre prevedere il riconoscimento al direttore dell'Agenzia, assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, di un'indennità di recesso, ove si verifichi, in vista dell'applicazione della nuova disciplina, l'anticipata risoluzione del contratto per fatto a lui non imputabile.»

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che si intendono così respinte le proposte di parere alternativo presentate.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, sentito l'Ufficio di Presidenza, le riunioni della Commissione previste per la prossima settimana saranno dedicate all'esame dello schema di decreto legislativo riguardante la riforma del commercio. In tale contesto le audizioni delle categorie professionali avranno luogo nella serata di martedì 17 febbraio, indicativamente alle ore 20,30. Fa presente in proposito che il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali gli ha rappresentato l'opportunità di effettuare tali audizioni congiuntamente. Se non vi sono obiezioni al riguardo, si riserva di attivare le opportune intese.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14,30.

ALLEGATO 1

Proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La Commissione,

1) esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

2) visti gli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti ad individuare le procedure e gli strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite;

3) visto che — in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 — l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, ha istituito l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

4) visto che, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 266 del 1993, è stato emanato, con decreto ministeriale 22 febbraio 1994, n. 233, il regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

5) visti gli articoli 2, comma 9, e 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 218, che prevedono rispettivamente l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, e

l'espressione del parere da parte della Conferenza Unificata per quanto attiene agli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

6) considerata l'opportunità di riformulare i compiti dell'Agenzia anche alla luce dell'attuale struttura del sistema sanitario, come sviluppatosi a seguito della riforma degli anni 1992-1993;

7) considerato che lo schema di decreto legislativo contiene misure organizzative e funzionali che completano la disciplina sul funzionamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali proseguendo nell'opera intrapresa con il decreto legislativo n. 281 del 1997;

8) considerato che il provvedimento — al fine di configurare l'Agenzia sempre più come strumento di incontro tra le esigenze dei diversi livelli di governo del sistema sanitario — estende l'intesa della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza Unificata, oltre alla nomina del direttore, anche alla nomina degli altri organi di vertice, Presidente e membri del Consiglio di amministrazione, secondo l'orientamento della riforma della legge 15 marzo 1997, n. 59, che valorizza maggiormente le autonomie locali;

9) considerato che nel provvedimento l'Agenzia viene inserita nel procedimento di adozione da parte del Consiglio dei Ministri di interventi sostitutivi delle amministrazioni regionali e delle province autonome in caso di loro inadempienza, in quanto organo di raccordo tra i diversi livelli di governo nella gestione della sanità;

10) considerato che lo schema di decreto dispone la riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, in ottemperanza ai principi espressi all'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

11) considerato che la nuova competenza dell'Agenzia di monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni non incide sull'autonomia regionale, trattandosi di un servizio tecnico che lo Stato mette a disposizione dell'intera collettività;

12) rilevato che è attualmente all'esame della XII Commissione Affari sociali della Camera il disegno di legge (A.C. 4230) recante delega al Governo per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale,

che già contiene disposizioni in merito all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con il rischio di una sovrapposizione di atti normativi volti a innovare la struttura dell'Agenzia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) occorre garantire la massima organicità tra il provvedimento in esame e l'intervento legislativo riguardante i soggetti che partecipano al sistema di governo della sanità pubblica, attesa l'imprescindibile connessione tra le modalità di organizzazione dei soggetti che intervengono nella gestione del settore della sanità;

b) occorre adeguare il personale e le risorse finanziarie dell'Agenzia ai nuovi compiti cui essa è chiamata.

ALLEGATO 2

Emendamenti alla proposta di parere sullo schema di decreto legislativo concernente «riordinamento dell'agenzia per i servizi sanitari regionali» in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Al punto 4 dopo le parole «servizi sanitari regionali» aggiungere il seguente testo «il cui articolo 4, comma 1, ultimo periodo, prevede che il presidente del consiglio di amministrazione sia eletto all'interno del predetto consesso, a maggioranza di voti».

1.

Garra.

Dopo il punto 5 inserire il punto 5-bis come segue:

«5-bis. Considerato, in primo luogo, che le modifiche al Dm 22/2/1994, n. 233, laddove prevedono un presidente del consiglio di amministrazione di nomina governativa, anzichè eletto in seno allo stesso consesso e attribuiscono allo stesso organo compiti sottratti al direttore generale non sono condivisibili in quanto foriere di dualismo gestionale ai vertici della agenzia».

2.

Garra.

Al punto 8 sostituire il testo dopo la locuzione «degli altri organi di vertice» con il seguente «di cui al comma 3 dell'articolo 6 del Dm 22/2/1994, n. 233».

3.

Garra.

Al punto 9 sostituire il testo dopo le parole «Amministrazioni regionali e provinciali» con il seguente «senza che siano state espressamente escluse dagli inter-

venti sostitutivi le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano».

4.

Garra.

Al punto 10 sostituire le parole «in ottemperanza ai principi espressi dall'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» con le parole «riducendo in pratica da 3 a 2 i componenti designati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

5.

Garra.

Sostituire il punto 11) con il seguente:

«Considerato, invece, che i compiti di monitoraggio sulle modalità di accreditamento, nonchè sull'attuazione dei protocolli di intesa regioni-università possono configurarsi come interferenza non consentita su funzioni proprie ed esclusive delle regioni, e che di conseguenza la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) potrebbe determinare un conflitto innanzi alla Corte Costituzionale per esorbitanza delle attribuzioni statali».

6.

Frattini.

Sostituire il punto 12) indicato in premessa al dispositivo con il seguente:

«12) rilevato peraltro che essendo attualmente all'esame della XII Commis-

sione Affari sociali della Camera il disegno di legge (A.C. 4230) recante delega al Governo per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, che già contiene disposizioni in merito all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ed essendo iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 6 febbraio uno schema di decreto legislativo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, con il rischio di una sovrapposizione di atti normativi volti ad innovare la struttura dell'Agenzia, è opportuno affrontare organicamente in quelle sedi il complesso delle problematiche inerenti all'ordinamento e ai compiti dell'Agenzia.»

7.

Bonatesta, Magnalbò, Migliori,
Carrara.

Sostituire il punto 12) indicato in premessa al dispositivo con il seguente:

« 12) rilevato peraltro che essendo attualmente all'esame della XII Commissione Affari sociali della Camera il disegno di legge (A.C. 4230) recante delega al Governo per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, che già contiene disposizioni in merito all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ed essendo iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 6 febbraio uno schema di decreto legislativo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, con il rischio di una sovrapposizione di atti normativi volti a innovare la struttura dell'Agenzia, è opportuno affrontare organicamente in quelle sedi il complesso delle problematiche inerenti all'ordinamento e ai compiti dell'Agenzia ».

Per quanto riguarda il dispositivo previsto nello schema di parere si modifica come segue:

sostituire il punto a) con il seguente:

« a) che il Governo sospenda l'attuazione del provvedimento in esame in attesa del provvedimento legislativo ri-

guardante i soggetti che partecipano al sistema di governo della sanità pubblica, adeguando altresì le norme sul personale e sul finanziamento dell'Agenzia ».

8.

Gubert.

Aggiungere come ultimo punto della premessa il seguente periodo:

« Ritenuta l'opportunità che le risorse finanziarie e le dotazioni di organico vengano riequilibrare in relazione ai nuovi compiti attribuiti all'Agenzia ».

9.

Frattini.

Dopo il dispositivo « esprime parere favorevole » inserire il seguente testo:

« alle seguenti condizioni:

All'articolo 1, comma 1, lettera a) prima delle parole 'dal Consiglio dei' e dopo la locuzione 'provvedimenti adottati' inserire « nei confronti delle regioni a statuto ordinario ».

10.

Garra.

Introdurre la seguente condizione al parere favorevole:

a condizione che sia espunta la previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera b).

11.

Frattini.

Alle osservazioni aggiungere la seguente:

« c) all'articolo 1, comma 1, lettera b) sia aggiunto che le modalità di attuazione del 'costante monitoraggio' per quanto concerne l'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni siano definite previo accordo della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza dei Rettori sia per quanto riguarda il termine della

'costanza' del monitoraggio, sia per quanto concerne l'estensione e la profondità da assegnare al termine 'monitoraggio'.

Di conseguenza al punto 11) delle premesse:

sostituire le parole 'non incide sull'autonomia regionale trattandosi di un servizio tecnico che lo Stato mette a disposizione dell'intera collettività' con le parole 'può incidere sull'autonomia regionale e universitaria sia per le modalità di esecuzione delle sue funzioni tecniche, sia in quanto non solo servizio tecnico, essendo ad esso attribuite funzioni di parere obbligatorio su provvedimenti di natura politica' ».

12.

Gubert.

Alle osservazioni aggiungere la seguente:

« c) all'articolo 1, comma 1, lettera b) sia aggiunto che le modalità di attuazione del 'costante monitoraggio' siano definite previo accordo della Conferenza Stato-Regioni sia per quanto riguarda il termine della 'costanza' del monitoraggio, sia per quanto concerne l'estensione e la profondità da assegnare al termine 'monitoraggio'.

Di conseguenza al punto 11) delle premesse:

sostituire le parole 'non incide sull'autonomia regionale trattandosi di un servizio tecnico che lo Stato mette a disposizione dell'intera collettività' con le parole 'può incidere sull'autonomia regionale sia per le modalità di esecuzione delle sue funzioni tecniche, sia in quanto non solo servizio tecnico, essendo ad esso attribuite funzioni di parere obbligatorio su provvedimenti di natura politica' ».

13.

Gubert.

Alle osservazioni aggiungere la seguente:

« c) all'articolo 1, comma 2 sia specificato che la natura delle informazioni e

dei documenti che l'Agenzia può richiedere sia definita in accordo con la Conferenza Stato-Regioni ».

Di conseguenza al punto 11) delle premesse:

sostituire le parole « non incide sull'autonomia regionale trattandosi di un servizio tecnico che lo Stato mette a disposizione dell'intera collettività » con le parole « può incidere sull'autonomia regionale sia per le modalità di esecuzione delle sue funzioni tecniche, sia in quanto non solo servizio tecnico, essendo ad esso attribuite funzioni di parere obbligatorio su provvedimenti di natura politica ».

14.

Gubert.

Dopo il dispositivo « esprime parere favorevole » inserire il seguente testo:

« alla seguente condizione:

2) il comma 4 dell'articolo 2 sia soppresso ».

15.

Garra.

Inserire tra le osservazioni la seguente:

« c) il Presidente, dotato di nuovo potere di rappresentanza, sia persona di fiducia del Consiglio di amministrazione che rappresenta, e pertanto sia da questo eletto nel suo seno ».

Di conseguenza sostituire il punto 8) della premessa con il seguente:

« 8) considerato che il provvedimento riconduce l'Agenzia ad un più stretto controllo « politico » del Ministro e del Governo attraverso la garanzia che il Presidente del Consiglio di amministrazione sia persona di fiducia non solo del Consiglio stesso, come attualmente, ma anche dello stesso Ministro, annullando così il rischio che il Presidente sia auto-

nomo e riducendo nel contempo il potere di designazione da parte della Conferenza Stato-Regioni ».

16.

Gubert.

Inserire tra le osservazioni la seguente:

« c) il Presidente, dotato di nuovo potere di rappresentanza, sia persona di fiducia del Consiglio di amministrazione che rappresenta, e pertanto sia da questo eletto nel suo seno; non meno della metà dei componenti del Consiglio sia designata dalla Conferenza Stato-Regioni, dato che la competenza sanitaria è primariamente regionale e segnatamente l'accreditamento, o in subordine che non meno della metà di essi sia designata dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-città ».

Di conseguenza sostituire il punto 8) della premessa con il seguente:

« 8) considerato che il provvedimento riconduce l'Agenzia ad un più stretto controllo 'politico' del Ministro e del Governo attraverso la garanzia che il Presidente del Consiglio di amministrazione sia persona di fiducia non solo del Consiglio stesso, come attualmente, ma anche dello stesso Ministro, annullando così il rischio che il Presidente sia autonomo e riducendo nel contempo il potere di designazione da parte della Conferenza Stato-regioni ».

17.

Gubert.

Dopo il dispositivo « esprime parere favorevole » inserire il seguente testo:

« alla seguente condizione:

il comma 5 dell'articolo 2 sia riformulato come segue: '5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca e presiede il Consiglio medesimo' ».

18.

Garra.

Aggiungere la seguente osservazione:

« c) nella prima attuazione del presente decreto le disposizioni innovative contenute nell'articolo 2 in merito alla composizione, ai requisiti per la nomina, ai poteri e alla durata degli organi dell'Agenzia abbiano effetto dalla scadenza degli organi già in carica ».

Di conseguenza al punto 8 delle premesse, aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole:

« peraltro disponendo nelle norme finali in modo inusuale e immotivato l'immediata decadenza (entro 30 giorni), prima della sua scadenza naturale dell'attuale Consiglio di amministrazione, assai poco dissimile per composizione da quello previsto all'articolo 2, nonchè degli altri organi dell'Agenzia, rimasti identici ».

19.

Gubert.

Aggiungere la seguente osservazione:

« c) nella prima attuazione del presente decreto le disposizioni innovative contenute nell'articolo 2 in merito alla composizione, ai requisiti per la nomina, ai poteri e alla durata degli organi dell'Agenzia abbiano effetto dalla scadenza degli organi già in carica; in subordine sia riconosciuto al Direttore dell'Agenzia, assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, adeguata indennità di recesso data l'anticipata risoluzione del contratto per fatto a lui non imputabile ».

Di conseguenza al punto 8 delle premesse aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole:

« peraltro disponendo nelle norme finali in modo inusuale e immotivato l'immediata decadenza (entro 30 giorni), prima della sua scadenza naturale dell'attuale Consiglio di amministrazione assai poco dissimile per composizione da quello previsto all'articolo 2, nonchè degli altri organi dell'Agenzia, rimasti identici ».

20.

Gubert.

Introdurre la seguente condizione al parere favorevole:

« a condizione che le disposizioni concernenti la composizione degli organi dell'Agenzia, nonché i requisiti soggettivi dei componenti e titolari degli organi medesimi, siano resi applicabili a decorrere dalla prima scadenza naturale successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo ».

21.

Frattini.

Si propone di aggiungere la seguente osservazione:

« in sede di prima applicazione le norme relative alla nomina dei compo-

nenti degli organi si applicano alla scadenza del mandato delle attuali cariche ».

22.

Li Calzi

Introdurre la seguente condizione al parere favorevole:

« a condizione che si preveda l'assegnazione di personale e risorse finanziarie adeguati ai nuovi compiti attribuiti ».

23.

Frattini

La locuzione « con le seguenti osservazioni » va sostituita dal seguente testo « Vengono inoltre formulate le seguenti osservazioni ».

24.

Garra.

ALLEGATO 3

Proposta di parere alternativo.

La Commissione

considerato che:

1. La utilizzazione, nello schema di decreto legislativo concernente « Riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali », delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, per apportare modifiche alla normativa vigente sull'ordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, costituisce una profonda distorsione, se non addirittura un abuso dei pur ampi poteri che la predetta legge ha delegato al Governo ai fini del « conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa ».

2. L'articolo 1, infatti, conferisce al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi per il trasferimento alle regioni e agli enti locali di tutte le funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dallo Stato ovvero dagli enti pubblici, con esclusione di una serie di funzioni e compiti analiticamente individuati, che restano fuori da tale trasferimento.

3. L'articolo 3 si limita a specificare contenuti, criteri, modalità e procedure da osservare nel trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 1. Alla lettera c) del comma 1 si stabilisce, in particolare, che con i decreti legislativi devono essere « individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione

di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo ».

4. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3 sono, perciò, strettamente correlate ed inscindibili.

Ne consegue che le modificazioni all'ordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al fine di migliorarne la capacità di operare come « strumento di raccordo che favorisca la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del settore sanitario », non possono essere operate in assenza di un trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 59. Non si vede, d'altra parte, quali tra le funzioni dell'Agenzia siano concretamente trasferibili.

A tale proposito va innanzitutto ricordato che dopo la istituzione delle Regioni a statuto ordinario, nei primi anni '70 si è avviato il trasferimento dallo Stato alle Regioni dei compiti in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ulteriormente ampliato e definito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Più recentemente, con la riforma del SSN, stabilita dai decreti legislativi n. 502

del 1992 e n. 517 del 1993, la regionalizzazione ha subito una ulteriore e più ampia definizione.

È in questo quadro che è maturata la decisione di costituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, definita con chiarezza dal Ministro della funzione pubblica pro tempore come «il necessario momento di raccordo tra le competenze statali e le competenze regionali e collocato perciò in una posizione di terziarietà, destinata a consentirgli di svolgere in modo autonomo il suo ruolo di servizio di ausiliarità tanto nei confronti dello Stato quanto nei confronti degli organismi regionali».

Con il decreto legislativo di riordino, invece, nuove funzioni vengono attribuite all'Agenzia per i servizi sanitari regionali e precisamente quelle di:

a) esprimere parere obbligatorio sui provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, in base alle norme attuative dell'articolo 1, comma 1, lettera u) della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

b) assicurare il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Valutata tale modifica anche sotto un profilo di coerenza e armonizzazione con i nuovi criteri introdotti dalla legge Bassanini, in relazione all'indubbia finalità di ampliamento delle competenze regionali che con dette leggi il Parlamento ha inteso perseguire, si rileva che — rispetto alle originarie funzioni di collaborazione, consulenza e supporto nei confronti delle regioni (oltre alle attività di studio, analisi ed elaborazione dei dati relativi alle attività delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e le connesse valutazioni comparative tra costi ed efficacia dei

servizi erogati) — vengono con il testo all'esame introdotti nuovi compiti del tutto diversi, finalizzati al controllo e alla predisposizione di veri e propri interventi correttivi sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi da parte delle stesse regioni. In luogo del decentramento di funzioni verso le regioni sembrerebbe attuarsi un processo inverso di accentuazione delle funzioni di competenza statale.

5. Tale innovazione non può non lasciare fortemente perplessi, posto che già con riferimento alle attuali funzioni attribuite all'Agenzia dalla vigente normativa del 1993 (cfr. in particolare decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266) erano state sollevate perplessità sul duplice piano della compatibilità di dette funzioni sia con i criteri fissati dalla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, sia con la sfera delle competenze attribuite alle regioni dalla Carta Costituzionale.

Va anzitutto ricordato a tale proposito che la Corte Costituzionale, a conclusione di una vicenda giurisdizionale (giudizio di legittimità costituzionale instaurato a seguito di ricorso promosso dalla Regione Lombardia con atto notificato il 1° settembre 1993), conclusasi con la sentenza n. 128 del 24 marzo 1994, ebbe a recepire la tesi difensiva, sostenuta dalla Presidenza del Consiglio, secondo cui il decreto legislativo n. 266/1993 non si poneva in contrasto con l'esigenza — comunque sottesa alla legge di delegazione e quindi imprescindibilmente da rispettare — che fossero garantite pienezza ed effettività delle funzioni regionali in materia sanitaria.

In particolare, nel contesto della motivazione della citata decisione n. 128, con la quale la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei riguardi, fra l'altro, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 266/1993 (che per l'appunto prevede l'istituzione dell'Agenzia statale per i servizi sanitari regionali dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità) — viene espressamente escluso che le competenze conferite

al Ministero della sanità in ordine alla verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e le attribuzioni riconosciute all'Agenzia in ordine ai compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi nonché di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione e nelle forniture, siano tali da configurare forme di controllo in senso proprio, diverse da quelle delineate in sede costituzionale e pertanto suscettibili di limitare indebitamente l'autonomia regionale. In particolare, la decisione n. 128 della Corte così cita: «Le funzioni in esame, anche quando presentano un contenuto di valutazione dell'attività regionale, non comportano, infatti — a differenza di quanto accade nell'attività di controllo in senso tecnico — un riesame di tali attività in vista dell'adozione di specifiche misure destinate a incidere (anche con effetti paralizzanti) nella sfera del soggetto controllato, quanto a raccogliere elementi informativi e di comparazione in grado di orientare lo Stato (e, in particolare, il Ministero della sanità) ai fini della determinazione delle scelte di politica sanitaria nazionale funzionali al miglioramento della qualità e dell'assistenza ».

Conseguentemente il conferimento di siffatte nuove attribuzioni all'Agenzia sembrerebbe destinato a riaprire inevitabilmente un nuovo contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale, dall'esito probabilmente scontato, e ciò prescindendo da altri aspetti significativi, quali la mancata previsione nel testo all'esame di misure finalizzate a dotare l'Agenzia dei necessari strumenti operativi e di congrue risorse finanziarie che possano consentire la concreta possibilità di perseguire i nuovi obiettivi indicati.

6. Si deve evidenziare, al riguardo, che l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la cui dotazione organica era stata stabilita in 110 unità dalle norme istitutive, non dispone attualmente che di 36 persone, essendo rimasto irrisolto il problema della rimborsabilità degli oneri per il personale comandato, mentre il contributo dello

Stato previsto in misura annua non superiore a 5 miliardi (già di per sé insufficiente a far fronte alle varie esigenze) in realtà è stato determinato in soli 2 miliardi sia nel 1996 che nel 1997, così rendendo di fatto estremamente difficoltoso anche l'esercizio dei compiti attuali.

7. Un ulteriore argomento riguarda l'attuale Direttore dell'Agenzia, che, a seguito della nomina disposta con DPCM 2 novembre 1994, è stato assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale avente decorrenza 2 gennaio 1995, ai sensi dell'attuale disciplina normativa dettata dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266. Tale contratto, per espressa pattuizione, può risolversi, oltre che in caso di assenza o impedimento che si protragga oltre sei mesi, solo quando « ricorrono gravi motivi inerenti alla regolarità della gestione o all'osservanza di disposizione di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ». In queste circostanze, stabilisce il contratto in essere « nulla è dovuto al Direttore a titolo di indennità di recesso ». Poichè è il decreto legislativo che induce al recesso e non la volontà o il comportamento del Direttore, deve essere stabilito con chiarezza il diritto di quest'ultimo ad ottenere l'indennità di recesso.

8. Per quanto concerne i componenti degli organi collegiali di amministrazione e controllo e la loro durata in carica limitata ad un triennio, si deve sottolineare che per la generalità degli enti pubblici, ivi compresi tutti quelli del settore sanitario (unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti zooprofilattici sperimentali, ecc.), vige il criterio del mandato quinquennale, non vengono stabiliti i limiti di età e non si richiede una specifica competenza nel settore. Non si comprende perciò quale sia l'esigenza che suggerisce la limitazione di durata per l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Non sembra neppure persuasiva la motivazione che con le previste innova-

zioni della disciplina sulla composizione degli organi si rafforzano gli strumenti di collaborazione reciproca tra Stato e Regioni, in sintonia con gli indirizzi contenuti nell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 59. a parte la considerazione, già espressa in precedenza, che le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono strettamente correlate alle previsioni dell'articolo 1 della stessa legge, e conseguentemente, in assenza di un trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali a norma dell'articolo 1, non può essere utilizzata la previsione dell'articolo 3, comma 1, lettera c) per motivare la riforma dell'Agenzia, va sottolineato che la disciplina attuale sull'ordinamento dell'Agenzia già assicura l'equilibrata rappresentanza dello Stato e delle regioni nel consiglio di amministrazione (tre componenti su sei sono designati dalla Conferenza Stato-Regioni), mentre l'intesa sulla nomina del direttore è già stata prevista dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; di realmente innovativo rimane, pertanto, l'estensione anche alla nomina del presidente — in precedenza espressa dal consiglio di amministrazione nel proprio ambito — dei criteri dell'intesa già previsto per il direttore.

9. Per quanto concerne l'attribuzione all'Agenzia, del compito di esprimere parere obbligatorio nei procedimenti finalizzati alla adozione da parte del Consiglio dei Ministri, di provvedimenti sostitutivi

nei casi di inadempienza delle regioni e province autonome rispetto ad obblighi derivanti dalle normative di attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1997, n. 421, si osserva che essa comporta lo svolgimento di un'attività consultiva che in un altro provvedimento predisposto dal Governo e precisamente nel disegno di legge di delega per la realizzazione del Servizio sanitario nazionale (A.C. 4230), attualmente all'esame della XII Commissione affari sociali della Camera, viene subordinata alla consultazione preventiva della Conferenza Stato-Regioni.

Si deve ricordare che nel predetto disegno di legge sono contenute, tra i principi e i criteri direttivi della delega, anche alcune previsioni volte a conferire nuove funzioni all'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Si è dell'avviso, conclusivamente, che dette previsioni — articolo 2, comma 1, lettere o) e p) — potrebbero essere adeguate ed integrate per consentire che l'aggiornamento della disciplina dei compiti dell'Agenzia si attui nell'ambito della delega prevista dal citato disegno di legge, sulla base del complesso delle esigenze di carattere organizzativo e funzionale che si sono manifestate. È appena il caso di sottolineare che tale soluzione, oltre ad avere il pregio dell'organicità, darebbe al provvedimento di riordino dell'Agenzia l'indispensabile fondamento normativo.

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

Gubert.

ALLEGATO 4

Proposta di parere alternativo.

Sostituire il punto 12) indicato in premessa al dispositivo con il seguente:

« 12) rilevato peraltro che essendo attualmente all'esame della XII Commissione Affari sociali della Camera il disegno di legge (A.C. 4230) recante delega al Governo per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, che già contiene disposizioni in merito all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ed essendo iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 6 febbraio uno schema di decreto legislativo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed gli enti locali, con il rischio di una sovrapposizione di atti normativi volti a innovare la struttura dell'Agenzia, è opportuno affrontare or-

ganicamente in quelle sedi il complesso delle problematiche inerenti all'ordinamento e ai compiti dell'Agenzia »

per quanto riguarda il dispositivo previsto nello schema di parere si modifica come segue:

ESPRIME PARERE

che il Governo non dia corso al provvedimento in esame formulando l'invito a riproporre le misure innovative in esso previste nell'ambito del disegno di legge indicato nelle premesse, adeguando altresì le norme sul personale e sul finanziamento dell'Agenzia ».

Frattini.

ALLEGATO 5

Proposta di parere alternativo.

Alla seconda pagina, sopprimere le parole da « esprime parere favorevole » alle parole « cui essa è chiamata » e sostituirle con le seguenti:

« esprime parere che il Governo non dia corso al provvedimento in esame formulando l'invito a riproporre le misure

innovative in esso previste nell'ambito del disegno di legge indicato nelle premesse, adeguando altresì le norme sul personale e sul finanziamento dell'Agenzia. »

Bonatesta, Magnalbò, Migliori,
Carrara.

ALLEGATO 6

Parere espresso sullo schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La Commissione,

1) esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

2) visti gli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti ad individuare le procedure e gli strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite;

3) visto che — in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 — l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, ha istituito l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

4) visto che, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 266 del 1993, è stato emanato, con decreto ministeriale 22 febbraio 1994, n. 233, il regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

5) visti gli articoli 2, comma 9, e 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 218, che prevedono rispettivamente l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della sanità di nomina del direttore del-

l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, e l'espressione del parere da parte della Conferenza Unificata per quanto attiene agli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

6) considerata l'opportunità di riformulare i compiti dell'Agenzia anche alla luce dell'attuale struttura del sistema sanitario, come sviluppatosi a seguito della riforma degli anni 1992-1993;

7) considerato che lo schema di decreto legislativo contiene misure organizzative e funzionali che completano la disciplina sul funzionamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali proseguendo nell'opera intrapresa con il decreto legislativo n. 281 del 1997;

8) considerato che il provvedimento — al fine di configurare l'Agenzia sempre più come strumento di incontro tra le esigenze dei diversi livelli di governo del sistema sanitario — estende l'intesa della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza Unificata, oltre alla nomina del direttore, anche alla nomina degli altri organi di vertice, Presidente e membri del Consiglio di amministrazione, secondo l'orientamento della riforma della legge 15 marzo 1997, n. 59, che valorizza maggiormente le autonomie locali;

9) considerato che nel provvedimento l'Agenzia viene inserita nel procedimento di adozione da parte del Consiglio dei Ministri di interventi sostitutivi delle amministrazioni regionali e delle province

autonome senza che siano state escluse da tali interventi le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

10) considerato che lo schema di decreto dispone la riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, in ottemperanza ai principi espressi all'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

11) considerato che la nuova competenza dell'Agenzia di monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni non incide sull'autonomia regionale, trattandosi di un servizio tecnico che lo Stato mette a disposizione dell'intera collettività;

12) rilevato che è attualmente all'esame della XII Commissione Affari sociali della Camera il disegno di legge (A.C. 4230) recante delega al Governo per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, che già contiene disposizioni in merito all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con il rischio di una sovrapposizione di atti normativi volti a innovare la struttura dell'Agenzia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole « provvedimenti adottati », siano inserite le seguenti: « nei confronti delle regioni a statuto ordinario »;

e con le seguenti osservazioni:

a) occorre garantire la massima organicità tra l'attuazione del provvedimento in esame e l'intervento legislativo riguardante i soggetti che partecipano al sistema di governo della sanità pubblica, attesa l'imprescindibile connessione tra le modalità di organizzazione dei soggetti che intervengono nella gestione del settore della sanità;

b) occorre adeguare il personale e le risorse finanziarie dell'Agenzia ai nuovi compiti cui essa è chiamata;

c) nell'esercizio dell'attività di monitoraggio, è necessario salvaguardare l'autonomia delle università, con riferimento alle funzioni didattiche e di ricerca;

d) occorre prevedere il riconoscimento al direttore dell'Agenzia, assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, di un'indennità di recesso, ove si verifici, in vista dell'applicazione della nuova disciplina, l'anticipata risoluzione del contratto per fatto a lui non imputabile.